



**COMUNE DI AGRATE BRIANZA**  
**Provincia di Monza e della Brianza**

**REGOLAMENTO**  
**PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE**  
**COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO**  
**DELLE PERSONE FISICHE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 18 in data 15.03.2007  
Modificato con deliberazione consiliare n. 18 in data 27.03.2008  
Modificato con deliberazione consiliare n. 11 in data 26.02.2009  
Modificato con deliberazione consiliare n. 48 in data 31.07.2014

**At. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in attuazione delle disposizioni contenute nell'art.1, comma 3, del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360, come modificato dall'articolo 1, comma 142, della Legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 28.9.1998, n. 360 e successive modifiche e integrazioni.

**Art. 2**  
**Aliquota dell'addizionale comunale IRPEF**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e successive modifiche e integrazioni, è fissata nella misura dell'0,6 per cento sul reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

2. Tale aliquota dovrà intendersi tacitamente confermata anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.

3. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917.

**Art. 3**  
**Soggetti passivi, modalità e termini di versamenti**

1. L'addizionale è dovuta, per ogni annualità d'imposta, dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Agrate Brianza alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

2. Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo contestualmente al versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con le modalità stabilite dall'art. 1, commi 4 e 5, del citato decreto n. 360/1998, direttamente al Comune di Agrate Brianza attraverso apposito codice tributo assegnato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

#### **Art. 4**

#### **Esenzioni**

1. L'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 12.000,00.

#### **Art. 5**

#### **Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

2. La deliberazione, a norma dell'art.1, comma 3, del decreto legislativo n.360/1998 come modificato dall'art.1, comma 142, della Legge n. 296/2006, sarà altresì pubblicata nel sito informatico individuato con decreto 31 maggio 2002 del ministero dell'economia e delle finanze e la sua efficacia decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

#### **Art. 6**

#### **Entrata in vigore**

1. In conformità a quanto stabilito dalle norme legislative vigenti il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014